

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eraoli
elisaeraoli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Circolare 16 gennaio 2014

LEGGE DI STABILITA' 2014 e D.L. DESTINAZIONE ITALIA

Gentile Cliente,

riportiamo di seguito le principali novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2014 (L. 27.12.2013, n. 147) e dal decreto legge destinazione Italia (D.L. 23.12.2013, n. 145).

Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo cordiali saluti.

LEGGE DI STABILITA' per il 2014

Deduzione Irap per incremento occupazionale

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (a regime), per i soggetti Irap, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale, per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.

Aumento deduzione ACE

La quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile è aumentato dal 3% al 4% per il periodo in corso al 31.12.2014, al 4,5% per il periodo in corso al 31.12.2015 e al 4,75% per il periodo in corso al 31.12.2016.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica

La detrazione Irpef dei costi per interventi di efficienza energetica è riconosciuta con aliquota pari al 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 e pari al 50% per le spese sostenute nel 2015. La detrazione si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

- a) 65%, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015;
- b) 50%, per le spese sostenute dal 1.7.2015 al 30.6.2016.

Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

- a) 50%, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014;
- b) 40%, per le spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2015.

Per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

- a) 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014;
- b) 50%, per le spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2015

Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

I soggetti Ires possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Le persone fisiche non imprenditori possono adeguare il costo fiscale delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti al 1.1.2014 sulla base di una perizia giurata, da redigersi entro il 30.6.2014.

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30.6.2014 ed è pari al 4% per terreni e partecipazioni qualificate (quote superiori al 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale) e del 2% per partecipazioni non qualificate.

Riallineamento valore partecipazioni di controllo

Per le operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso al 31.12.2012 è introdotta la facoltà di assoggettare a imposta sostitutiva del 16%:

- i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali;
- i maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.

Il versamento dell'imposta, che consente il riallineamento del valore delle partecipazioni, è dovuto entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31.12.2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013.

Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, effettuati anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.

Deducibilità canoni di leasing

La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili strumentali (escluse le autovetture) per l'esercizio di arti e professioni è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un

periodo non inferiore a 12 anni.

Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione (per i beni mobili, escluse le autovetture) è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (anziché 2/3) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.

Le disposizioni si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1.1.2014.

Visto di conformità per compensazione crediti oltre 15.000 euro (imposte dirette e Irap)

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del codice civile, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Definizione agevolata somme iscritte a ruolo (senza interessi)

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31.10.2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

- a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nonché degli interessi di mora;
- b) delle somme dovute a titolo di aggio a favore degli agenti della riscossione.

Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

Entro il 28.2.2014, i debitori che intendono aderire alla definizione versano, in un'unica soluzione, le somme dovute.

Nuova imposta unica comunale (IUC)

È istituita l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola:

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Con regolamento il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività è svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TARI

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Fino all'attuazione delle procedure di interscambio, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Dpr 138/1998.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a

condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni.

Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria.

TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per i fabbricati rurali a uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base.

Il Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Proroga conguaglio IMU 2013 (c.d. MINI-IMU) e Tares

È differito al 24.1.2014 il versamento del conguaglio IMU 2013 in relazione agli immobili per i quali il comune abbia deliberato un incremento dell'aliquota IMU 2013 rispetto a quella base.

Alla stessa data del 24.1.2014 è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, ove non eseguito entro la data del 16.12.2013.

I Comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

IMU

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

L'IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015.

Dal 2014 l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale.

I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e lap, il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile è diminuito da 110 a 75.

Parziale deducibilità IMU immobili strumentali

L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nella misura del 20%. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'Irap.

La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, l'aliquota è elevata al 30%.

Tassazione IMU immobili abitativi non locati

Il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

Divieto di uso del contante per pagamento canoni di locazione abitativa

I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Prezzo delle compravendite versato al notaio

Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

- a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;
- b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla L. 64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
- c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

La disposizione non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede, senza indugio, a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando egli acquisisce la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.

Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.

Con apposito D.P.C.M. sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione.

Quinto conto energia

È prorogato di un anno dal 1.1.2014 il termine per l'entrata in funzione degli impianti fotovoltaici già iscritti nel registro del Gse ai fini degli incentivi del quinto Conto energia da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi nel 2012 e 2013. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti.

Entro il 30.6.2014 è previsto l'aggiornamento del sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.

Incentivo call center che hanno stabilizzato collaboratori a progetto

Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato, entro le scadenze previste, le

misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'art. 1, c. 1202, L. 296/2006, entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31.12.2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a 1/10 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi, nel rispetto dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali

Sono stanziati risorse per l'anno 2014 al Fondo Sociale per l'occupazione ex D.L. 185/2008, da destinarsi ai seguenti settori:

- rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
- finanziamento dei contratti di solidarietà delle aziende non rientrati nel campo di applicazione della Cigs;
- finanziamento delle proroghe a 24 mesi della Cigs per cessazione di attività;
- riconoscimento della Cig in deroga per il settore della pesca.

Aumento aliquota Gestione Separata Inps

L'aliquota contributiva della Gestione Separata Inps relative a soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali e pensionati aumenta a:

- 22% (da 21%) per l'anno 2014;
- 23,50% per l'anno 2015.

Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'Iva, iscritti alla Gestione Separata Inps che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è confermata pari al 27,72%.

Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla suddetta Gestione Separata e non titolari di posizione IVA la contribuzione aumenta al 28,72%

Reddito catastale per società agricole

Le società agricole non costituite in forma di Spa (Snc, Sas, Srl e società cooperative) dal 1.01.2014 potranno ancora optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie.

Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le Srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Rottamazione licenze

Viene prorogato al 31.12.2016 l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 secondo cui è riconosciuto agli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l'attività nei tre anni precedenti, il pensionamento di vecchiaia nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2016. Le domande dovranno essere presentate entro il 31.1.2017

D.L. DESTINAZIONE ITALIA (D.L. 23.12.2013, n. 145)

Attestato di prestazione energetica negli edifici (ape)

Modificato l'art. 6 del D.Lgs.19.08.2005 n. 192: si prevede che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria (e non più alla nullità del contratto) da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione varia da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i 3 anni, essa è ridotta alla metà (da euro 500 a euro 2.000).

L'accertamento e la contestazione della violazione sono effettuati dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione, dall'Agenzia delle Entrate.

Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse fino al 23.12.2013, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Agevolazioni per nuove imprese e riqualificazione produttiva

Sono apportate modifiche al D.Lgs. 21.04.2000, n. 185 dirette a sostenere, in tutto il territorio nazionale, la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile (nei limiti "de minimis"). I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Più in particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:

- a) costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- b) di micro e piccola dimensione (secondo il regolamento CE n. 800/2008);
- c) costituite in forma societaria;
- d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Possono essere finanziate le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con decreto.

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

È disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui modalità operative e la cui decorrenza sono definite, nell'ambito del programma operativo di riferimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Il credito d'imposta è riconosciuto, fino a un importo massimo

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto e fino alla chiusura

del periodo di imposta in corso al 31.12.2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Irap, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico

Misure per favorire la digitalizzazione delle pmi

Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I voucher potranno, altresì, finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT (Information and Communication Technology), del personale delle suddette piccole e medie imprese.

Sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese, ovvero da consorzi di reti di piccole e medie imprese, relative a interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta è riconosciuto fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020.

Perugia, 16 gennaio 2014

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO